Codice A1820C
D.D. 2 novembre 2026, n. 2160
R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica - N1539 - COMUNE DI CANDELO, Primo intervento a salvaguardia della sponda destra a valle del ponte S.C. Candelo - Vigliano B.se..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2160/A1820C/2026 DEL 02/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica – N1539 – COMUNE DI CANDELO, Primo intervento a salvaguardia della sponda destra a valle del ponte S.C. Candelo - Vigliano B.se

Premesso che:
- Con prot. n 48895 del 20/10/2026è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, l'istanza del Comune di Candelo per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica del Torrente Cervo a salvaguardia della sponda destra del ponte tra Candelo e Vigliano;
- i lavori riguardano, tra l'altro, il corso d'acqua demaniale surrichiamato pertanto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
Considerato che:
- con Deliberazione Comuncale n. 178 del 13/10/2026 è stato approvato il PFTE avente oggetto "Erosione Spondale del Torrente Cervo - Primo intervento a salvaguardia della sponda destra a valle del ponte S.C. Candelo - Vigliano B.se"
- in seguito all'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- l'intervento prevede l'accesso all'aveo e pertanto il competente settore della Provincia di Biella, per garantire la tutela della fauna acquatica, con autorizzazione n.49022/2026 ha autorizzato l'intervento in argomento.
Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2023, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 16-2002 -Regio decreto n. 523/1904. Legge regionale n. 44/2000. Aggiornamento dei criteri e delle modalità operative per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Candelo ad eseguire i lavori relativi al Erosione Spondale del Torrente Cervo - Primo intervento a salvaguardia della sponda destra a valle del ponte S.C. Candelo - Vigliano B.se", alla subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
- le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità di quanto descritto nell’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro

manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto allegato all'istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2029, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dei lavori, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il Comune di Candelo dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Candelo dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente a quanto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante i lavori sui corsi d'acqua non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantito l'officiosità idraulica dello stesso;
- durante la realizzazione delle opere, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il richiedente, in virtù dei disposti della DPG n. 2569 del 24/05/2007 e s.m.i dovrà presentare all'amministrazione provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29 dicembre 2006, n° 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22 novembre 1914, n° 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604, art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 987);
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del

materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto in Comune di Candelo, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore
(Simona Zaghi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Aut_fauna_ittica.pdf

Allegato

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Provincia di Biella

Area: Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio: Caccia e pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Biella, data del protocollo

Trasmessa via pec

Spett.le COMUNE DI CANDELO
Piazza Castello, 29
13878 Candelo BI
candelo@pec.ptbiellese.it

E p. c. Spett.le REGIONE PIEMONTE
Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00049022 del 20/10/2026

OGGETTO: Trasmissione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 37 per intervento in alveo – Intervento di salvaguardia della sponda destra del Torrente Cervo a valle del ponte S.C. Candelo – Vigliano B.se (CUP B38H25001420002). Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita al protocollo provinciale in data 9 ottobre 2026, al n. 19971, relativa al rilascio di parere per l'esecuzione di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno erosivo in atto lungo la sponda destra del corso d'acqua nel tratto a valle del ponte tra Candelo e Vigliano Biellese, in loc. Gabbio, consistenti essenzialmente nella movimentazione di materiale d'alveo volta a spostare temporaneamente la zona di deflusso verso la sponda sinistra, riducendo l'azione erosiva che interessa la sponda destra.

In particolare, il progetto prevede di spostare la zona di deflusso verso la sponda sinistra mediante la creazione di un ramo d'alveo inciso nei depositi alluvionali e la realizzazione, con lo stesso materiale proveniente dagli scavi, stimato in circa 4.950 m^3, di un tratto di rilevato a destra del nuovo ramo.

Vista la documentazione progettuale, si rilascia parere favorevole in merito alla compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna raccomandando di osservare le Prescrizioni contenute nell'Allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii..

Si ricorda che, in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica o compilando l'istanza on line dal portale istituzionale, con

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
(DOTT. GRAZIANO STEVANIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

GS/rr

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00049022 del 20/10/2026

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)
Tel. 015.84.80.611 - **PEC Istituzionale** protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice Fiscale 90027160028 - **Partita IVA** 01989770027 - **Sito web**: www.provincia.biella.it